

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2548-A**RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)****(RELATORE QUINTIERI)**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCELBA)*nella seduta del 19 febbraio 1952***Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122,
contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali***Presentata alla Presidenza il 14 marzo 1952*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per la elezione dei Consigli provinciali, nella sua pratica applicazione, ha dato luogo a contrastanti interpretazioni, per due evidenti lacune, in essa verificatesi.

La prima riguarda la mancanza di una norma precisa che disciplini la importante materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità con la carica di consigliere provinciale.

Infatti si ritenne sufficiente la disposizione del secondo comma dell'articolo 8, in cui è detto: «per quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme stabilite per le elezioni dei Consigli comunali»; ma l'attuazione della legge ha dimostrato la necessità

di una norma specifica, in materia così delicata, la cui regolamentazione non può essere affidata ad una estensione analogica, in quanto si tratta di limitazioni al diritto elettorale passivo, che debbono essere sempre concretate in norme specifiche.

Perciò il Governo ha presentato questo disegno di legge, che ha formato oggetto di accurato esame da parte della I Commissione. La quale si è trovata di accordo sulla necessità di richiamare espressamente il disposto dell'articolo 15 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, che contiene le cause di ineleggibilità a consigliere comunale.

Non si è ritenuto di portare innovazioni sostanziali ai criteri adottati da tale articolo, sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, poiché tali criteri hanno già trovato

pratica attuazione nelle elezioni provinciali svoltesi, di recente, in una parte della Repubblica.

E solo si è ritenuto, per opportunità pratica, di sostituire il numero primo dell'articolo 10-bis, con la riproduzione integrale del corrispondente numero del citato articolo 15.

Infine, al n. 10, data la evidente diversità di estensione territoriale fra le elezioni dei singoli comuni e quelle della intera provincia, si è ritenuto di dovere precisare che sono ineleggibili i magistrati che esercitano la loro giurisdizione in una parte qualsiasi del territorio della provincia.

Qualche commissario aveva proposto di doversi precisare che tra i funzionari governativi, ineleggibili a norma del n. 2 dell'articolo 10-bis, sono compresi tutti i funzionari addetti alla pubblica sicurezza ed alla Prefettura della provincia, ma la Commissione si è trovata concorde nel ritenere pacifica tale interpretazione, senza bisogno di indicazione specifica.

La seconda lacuna, riscontrata nella legge, riguarda il caso in cui sia stato ammesso e votato, in un collegio, un solo candidato. Per il citato secondo comma dell'articolo 8 della legge, dovrebbe applicarsi, al caso in esame, il disposto dell'articolo 50 del testo unico

5 aprile 1951, n. 203, ma, siccome tale articolo fa due diverse ipotesi, a seconda che si tratti di comuni con popolazione inferiore o superiore a diecimila abitanti, è evidente la incertezza del riferimento, nel caso delle elezioni provinciali, e perciò appare opportuna la formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge, che richiede, nel caso di unicità del candidato, un numero di votanti non inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti, nelle liste elettorali dei comuni che costituiscono il collegio, ed un numero di voti validi, in favore dell'eletto, superiore al 50 per cento dei votanti.

Il disegno di legge, che tende ad eliminare incertezze e contrastanti interpretazioni, è quindi quanto mai opportuno e se ne propone agli onorevoli colleghi l'approvazione. Siccome però sono sempre possibili ritardi ed intanto si approssima la data in cui, presumibilmente, dovranno avere luogo le elezioni provinciali, nella restante parte d'Italia, la Commissione unanime fa voti perché, in caso di ritardo nella approvazione della legge, si proceda egualmente alle elezioni, applicando, per analogia, l'articolo 15 del citato testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

QUINTIERI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

Dopo l'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto il seguente:

« Art. 10-bis. — Non sono eleggibili a consiglieri provinciali:

1°) gli ecclesiastici e i ministri del culto di cui all'articolo 15 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

2°) i funzionari governativi che esercitano la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

3°) coloro che ricevono stipendio o salario dalla provincia ovvero da enti, istituti od aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza della provincia, nonché gli amministratori di tali enti, istituti od aziende;

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

Identico.

1°) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno, ordinariamente, le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2°) *identico;*

3°) *identico;*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4°) gli impiegati e i contabili dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella provincia;

5°) coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o non ne hanno ancora reso il conto;

6°) coloro che hanno lite pendente con la provincia;

7°) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della provincia, o in società ed imprese a scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima;

8°) gli amministratori della provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9°) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia, sono stati legalmente messi in mora;

10°) i magistrati di Corte di appello, di tribunale e di pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 21 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è aggiunto il seguente:

« Art. 21-bis. — Ove in un collegio sia stato ammesso e votato un solo candidato, il candidato si intende eletto solo quando abbia riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti, ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio ».

4°) *identico*;

5°) *identico*;

6°) *identico*;

7°) *identico*;

8°) *identico*;

9°) *identico*;

10°) I magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nella provincia nella quale esercitano la loro giurisdizione.

ART. 2.

Identico.